Codice DB1106

D.D. 21 marzo 2011, n. 218

L.R. 63/78 Spese per controlli fitosanitari sulla presenza di nematodi del legno, Bursaphelenchus spp, su conifere. Convenzione tra la Regione Piemonte e il C.R.A. (Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura) per l'estrazione e la classificazione sistematica dei nematodi lignicoli. Impegno di spesa di euro 5.000,00 o.f.i. sul cap. di spesa 142574/2011.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, della necessità dell'Amministrazione regionale di procedere all'effettuazione dei controlli sui nematodi del legno mediante analisi di laboratorio, allo scopo di accertare l'eventuale presenza di *Bursaphelenchus xylophilus*, nocivo alle specie legnose di conifere, presenti sul territorio piemontese;
- di prendere atto che il C.R.A. (Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura) Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia (CRA- ABP) è riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali come laboratorio di riferimento a livello nazionale risulta quindi l'unico Ente (come stabilito dal D.L 29 ottobre 1997 n. 454) in possesso dei requisiti tecnici ed elevata professionalità necessari ed assicurare il miglior svolgimento delle attività di cui sopra;
- di avvalersi della collaborazione del seguente Ente :
- C.R.A. Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia di Firenze (ABP), con sede in Via Lanciola Cascine del Riccio 50125 Firenze (omissis) per le attività di analisi sulla presenza nel territorio regionale dei nematodi del legno di conifere, secondo le modalità riportate nella convenzione:
- di stabilire che, l'interesse comune della Regione Piemonte e del C.R.A.- ABP di Firenze per lo svolgimento in collaborazione delle attività di cui sopra, è la salvaguardia del patrimonio boschivo regionale e l'acquisizione dei dati inerenti al monitoraggio del nematode del legno sul territorio piemontese al fine di scongiurarne la diffusione;
- di approvare, per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione, lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il C.R.A.- ABP di Firenze per il servizio di analisi sulla presenza nel territorio regionale dei nematodi del legno di conifere (allegato 1);
- di stabilire che la succitata convenzione tra la Regione Piemonte e C.R.A. ABP ha durata annuale a partire dalla data della sua stipulazione;
- di stabilire che la spesa a carico della Regione Piemonte per l'estrazione e la classificazione sistematica dei nematodi lignicoli reperiti in campioni di legno di conifere di almeno 60 campioni sia pari a € 5.000,00 oneri fiscali inclusi;
- di impegnare la spesa di € 5.000,00 oneri fiscali inclusi sul capitolo di spesa 142574/2011 del bilancio di previsione per l'anno 2011 (assegnazione n. 100196) a favore del CRA-ABP per l'estrazione e la classificazione sistematica dei nematodi lignicoli reperiti in legno di conifere di almeno 60 campioni;

- di liquidare le competenze spettanti al CRA-ABP, in unica soluzione, a saldo ad analisi e classificazione eseguita e, a consegna avvenuta di tutti i risultati e della relativa documentazione, previa presentazione di fattura, vistata dal Dirigente del Settore Fitosanitario regionale per la regolarità delle analisi eseguite alle previsioni stabilite in convenzione;

La spesa di € 5.000,00 oneri fiscali inclusi, è impegnata sul cap. di spesa 142574/2011 del bilancio di previsione per l'anno 2011 (assegnazione n. 100196).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente Giacomo Michelatti

Allegato

CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E C.R.A.-ABP (CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - CENTRO DI RICERCA PER L'AGROBIOLOGIA E LA PEDOLOGIA) - PER L'ESTRAZIONE E CLASSIFICAZIONE SPECIFICA DI NEMATODI DEL LEGNO BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS

TRA

 \mathbf{E}

PREMESSO CHE

- la D.G.R. n. 2-9520 del 2/9/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" prevede nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario regionale il coordinamento degli interventi riferiti all'attuazione della legislazione fitosanitaria, la vigilanza ed i controlli fitosanitari, la certificazione nelle materie di competenza;
- con la direttiva 2000/29/CEE, e successive modificazioni e integrazioni, sono state adottate misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- con il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19 agosto 2005 n. 214 sono state recepite le direttive in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio comunitario di organismi nocivi di quarantena, tra i quali è da annoverare anche il *Bursaphelenchus xylophilus*;
- la Decisione della Commissione del 15 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/133/ CE, all'art. 4 prescrive agli Stati membri di svolgere indagini ufficiali volte a determinare se il legname, le cortecce e le piante sensibili provenienti dal proprio territorio siano infestate dal nematode del pino *Bursaphelenchus xylophilus*;
- i nematodi del genere *Bursaphelenchus* possono arrecare gravi danni alle specie legnose di conifere, è di fondamentale importanza acquisire informazioni complete sulla presenza e diffusione del nematode del legno del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*) nonché dei nematodi del legno dello stesso genere nel territorio regionale al fine di consigliare interventi fitosanitari mirati;
- il Settore Fitosanitario Regionale nel periodo previsto per il monitoraggio del nematode del legno del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*) è impegnato a far fronte alle numerose emergenze fitosanitarie presenti sul territorio, pertanto non può provvedere solo con le risorse umane a propria disposizione alla raccolta, all'estrazione e soprattutto alla classificazione sistematica dei nematodi lignicoli;
- si evidenzia che tali campioni devono essere prelevati sia presso gli stabilimenti di lavorazione del legname sia in foresta su alberi deperienti;

• per tali ragioni, la Regione Piemonte intende avvalersi della collaborazione di un organismo esterno dotato di idonea professionalità ed elevata competenza per lo svolgimento delle attività di cui sopra;

.

INOLTRE:

- vista la Legge 241/1990 art. 15, che prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- dato atto che è possibile definire un accordo di collaborazione tra Enti pubblici allo scopo di realizzare progetti di comune interesse, e tale procedura non è in contrasto con la normativa sui contratti pubblici (parere del Settore Attività Legislative per la qualità della Normazione, nota 10679/DB0502 del 22 giugno 2010).
- considerato che la L.R. 12 ottobre 1978 n. 63 ed in particolare l'art. 47 prevede, tra l'altro, che la Regione allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni nonché una più razionale utilizzazione di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura nel comparto della lotta contro i parassiti animali e vegetali, può attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendovi direttamente oppure avvalendosi, previa convenzione, di Istituti Statali scientifici e di analisi, delle Università, nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificate.
- stabilito altresì che la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 6/1988, e successive modifiche ed integrazioni, nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, può attuare collaborazioni anche poliennali ai fini di studio e ricerca, progettazioni e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica.
- considerato che la Regione Piemonte intende fronteggere la possibile diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, al fine di evitare che i nematodi del genere *Bursaphelenchus* possano arrecare gravi danni alle specie legnose di conifere presenti sul territorio piemontese. Per fare ciò, occorre pertanto acquisire informazioni più complete sulla diffusione dei nematodi di tale genere nel territorio regionale avvalendosi della collaborazione del C.R.A. (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura) Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia (CRA-ABP), Ente Nazionale di diritto pubblico, istituito con D.Lgs. 454/99, specializzato, tra l'altro, nella classificazione specifica del genere *Bursaphelenchus*, individuato dal MIPAF come laboratorio di riferimento a livello nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed elevata professionalità necessari ed assicurare il miglior svolgimento delle attività di cui sopra che già collabora, inoltre, da diverso tempo e con ottimi risultati con il Laboratorio di Nematologia del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte.
- stabilito che l'interesse comune della Regione Piemonte e del CRA-ABP per lo svolgimento in collaborazione delle attività di cui sopra, è la salvaguardia del patrimonio boschivo regionale e l'acquisizione dei dati inerenti al monitoraggio del nematode del legno sul territorio Piemontese al fine di scongiurarne la diffusione.

- rilevata pertanto la necessità di formalizzare la collaborazione mediante la stipulazione di una convenzione tra la Regione Piemonte e CRA-ABP per l'esecuzione delle analisi di almeno 60 campioni di legno di conifere
- visto il D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010 n. 217, che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- considerato che con la determinazione dirigenziale n. del
 - 1. è stato approvato lo schema della presente convenzione, che definisce e regola la collaborazione tra la Regione Piemonte e il CRA-ABP (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia) per l'estrazione e classificazione specifica di nematodi del legno *Bursaphelenchus xylophilus*;
 - 2. si è stabilito che l'onere a carico della Regione Piemonte per l'esecuzione delle analisi di almeno 60 campioni di legno di conifere sia pari ad € 5.000,00 oneri fiscali inclusi;
 - 3. è stata impegnata, sul capitolo di spesa 142574 del bilancio di previsione per l'anno 2011 (assegnazione n. 100196), la spesa complessiva di € 5.000,00 oneri fiscali inclusi a favore del CRA-ABP per l'estrazione e classificazione specifica di nematodi del legno Bursaphelenchus xylophilus;
- considerato che ai sensi dell'art.2 comma 5 del proprio statuto, il CRA, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può fornire servizi a terzi in ragione di diritto privato;

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti come sopra rappresentate convengono

ART. 1 (Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 (Oggetto)

La Regione Piemonte per l'anno 2011 si avvale della collaborazione del CRA-ABP per l'esecuzione dell'analisi di almeno 60 campioni di legno di conifere mediante estrazione dei nematodi con imbuto Baermann e classificazione specifica dei nematodi del genere *Bursaphelenchus* utilizzando anche metodiche di diagnostica molecolare.

ART. 3 (Svolgimento delle attività previste)

Il CRA-ABP si impegna ad eseguire le analisi di laboratorio di almeno 60 campioni di legno prelevati nel territorio della Regione Piemonte, lavorandoli presso il laboratorio di nematologia del Settore Fitosanitario o presso la propria struttura. L'estrazione tramite imbuto Baermann e le determinazioni specifiche saranno effettuate presso il laboratorio del CRA-ABP di Firenze.

ART. 4 (Responsabili e referenti)

Responsabile scientifico e referente per conto del CRA-ABP è: Pio Federico Roversi.

Responsabile scientifico e referente per la Regione Piemonte è: Alba Cotroneo.

I responsabili hanno il compito di curare e coordinare le attività previste dal presente Atto e, in particolare, assicurare la validità tecnica e la qualità dei servizi forniti in forza dello stesso.

ART. 5 (Documentazione finale)

Il CRA-ABP con riferimento ai servizi di cui al presente Atto, effettuerà alla RegionePiemonte, al termine delle analisi, la consegna dei risultati sulla quantità dei nematodi rilevati, la classificazione specifica e la relazione sull'attività svolta entro il 30 dicembre 2011.

ART. 6 (Oneri)

L'onere a carico della Regione Piemonte e destinato al CRA-ABP per l'attività di analisi di almeno 60 campioni di legno di conifere è pari ad € 5.000,00 oneri fiscali inclusi. La spesa di € 5.000,00 oneri fiscali inclusi per l'estrazione e classificazione specifica di nematodi del legno bursaphelenchus xylophilus è stata impegnata con la determina dirigenziale n.....del......a favore del CRA-ABP.

Le competenze spettanti al CRA-ABP saranno liquidate, in unica soluzione, a saldo ad analisi e classificazione eseguite e a consegna avvenuta di tutte le analisi e della relativa documentazione di cui al punto 5, previa presentazione di fattura, vistata dal Dirigente del Settore Fitosanitario regionale per la regolarità delle analisi eseguite rispetto alle previsioni stabilite nel presente atto.

L'importo della fattura sarà erogato entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse.

Qualora il pagamento non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte entro il termine di cui al precedente comma, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura fissata dal competente Ministero ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

ART. 7 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

Il CRA-ABP assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

Il CRA-ABP deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Regione Piemonte non esegue alcun pagamento al CRA-ABP in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 8 (Durata)

Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al 31 dicembre 2011.

Tale scadenza può essere prorogata qualora per comprovati motivi l'attività non possa essere conclusa entro i termini sopra indicati.

La proroga potrà essere concessa, a seguito di richiesta scritta e motivata da parte del CRA-ABP presentata al Settore Fitosanitario entro la scadenza suindicata.

ART. 9

(Modifiche e revisioni- Risoluzione)

Ogni modifica o revisione delle disposizioni del presente Atto deve essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti, pena la decadenza dei benefici del presente Atto.

Qualora le analisi non vengano concluse e/o non venga effettuata la consegna della documentazione da parte del CRA-ABP entro il 30 dicembre 2011 l'Atto si intende automaticamente risolto. In tale caso la Regione non procederà al pagamento.

Qualora le analisi siano svolte soltanto in parte, e comunque tale parte sia riconosciuta significativa dalla Regione nonché le attività effettivamente prestate siano regolarmente documentate, la Regione può riconoscere esclusivamente le spese commisurate alle attività eseguite.

E' fatta salva la facoltà per entrambe le parti a recedere dall'impegno tramite lettera raccomandata da inviarsi con un anticipo di 3 mesi rispetto alla data di prevista interruzione.

ART. 10

(Informativa in merito al trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano reciprocamente, e per quanto di loro competenza, al rispetto degli adempimenti e obblighi previsti dalle disposizioni del Codice in materia dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

Ai sensi dello stesso Decreto legislativo, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali, raccolti per la predisposizione della presente Convenzione, siano oggetto di trattamento finalizzato a tale scopo.

ART. 11

(Autorità giudiziaria competente)

Ogni controversia relativa al presente Atto, ivi comprese quelle relative alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della stessa, sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Torino.

ART. 12 (Norma di chiusura)

La presente convenzione verrà registrata in caso di uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

parte che richiederà la registrazione. Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico della Regione Piemonte. Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li	
C.R.AABP - CENTRO DI RICERCA PER L'AGROBIOLOGIA E LA PEDOLOGIA	
Il Rappresentante legale	
	Il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario regionale